

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI  
POST-DOC  
(emanato con d.r. n. 193 del 5 maggio 2026)**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa nazionale in materia<sup>1</sup>, le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico relativi agli incarichi post-doc stipulati dall'Università ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, finanziati in tutto o in parte con fondi propri ovvero da soggetti terzi, pubblici e privati, sulla base di appositi accordi o convenzioni<sup>2</sup>.

**TITOLO II  
MODALITÀ E PROCEDURE DI SELEZIONE**

**Art. 2  
Modalità di conferimento**

1. Gli incarichi post-doc sono conferiti dall'Università a seguito dell'espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La vincitrice o il vincitore di bandi emanati dai Ministeri, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nel contesto di procedure di finanziamento competitivo<sup>3</sup>, può essere assunta o assunto dall'Università con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato corrispondente al modello legale degli incarichi post-doc.

**Art. 3  
Attivazione degli incarichi post-doc**

1. Il Consiglio di amministrazione definisce, in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione e nell'ambito delle risorse disponibili, lo stanziamento in favore

---

<sup>1</sup> articolo 22-*bis* della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>2</sup> articolo 22-*bis* comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>3</sup> articolo 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230.



dei Dipartimenti da destinare al finanziamento degli incarichi post-doc, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale<sup>4</sup>.

2. Successivamente alla deliberazione di cui al comma precedente, l'attivazione di incarichi post-doc è approvata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato, su proposta di una professoressa o di un professore, ovvero di una ricercatrice o di un ricercatore, afferente al Dipartimento stesso.

3. Il Consiglio del Dipartimento interessato, secondo la procedura di cui al comma precedente, approva con propria deliberazione anche la proposta di attivazione di incarichi post-doc finanziati a valere su risorse esterne, acquisite nella disponibilità di budget in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari e organizzative dell'Università; la proposta di cui al periodo precedente è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, con l'eccezione dei casi in cui, in sede di autorizzazione all'acquisizione del finanziamento esterno, il Consiglio di amministrazione si sia già pronunciato positivamente in merito all'attivazione di incarichi post-doc a valere su detto finanziamento.

4. La deliberazione del Consiglio del Dipartimento di cui ai precedenti commi 2 e 3 contiene i seguenti elementi:

- a) il numero degli incarichi da attivare;
- b) il titolo e la descrizione del programma o progetto di ricerca al quale l'incarico è collegato;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare di riferimento, nonché la descrizione del profilo scientifico-professionale richiesto;
- d) la responsabile o il responsabile scientifico, nonché eventuali co-responsabili;
- e) le attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico;
- f) i titoli, le pubblicazioni e le esperienze valutabili, in linea con i principi indicati al successivo articolo 7 comma 2;
- g) il numero massimo di pubblicazioni allegabili, con un valore compreso tra due e cinque;
- h) i punteggi massimi assegnabili in relazione, da un lato, alla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni e, dall'altro lato, alla valutazione del colloquio, nel rispetto del punteggio massimo complessivo stabilito dall'articolo 7 comma 3;
- i) la durata dell'incarico;
- j) la sede o le sedi di svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;

---

<sup>4</sup> articolo 22-ter comma 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240:

*"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49 [...] la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge nonché degli incarichi di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022 n. 79, come risultante dai bilanci approvati [...]"*



k) la lingua straniera o le lingue straniere la cui padronanza è richiesta ai fini dello svolgimento dell'incarico;

l) il trattamento economico spettante, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 14;

m) l'indicazione della fonte di finanziamento.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarichi post-doc ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 la proposta di attivazione dell'incarico è approvata direttamente dal Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 4**

#### **Bando di selezione**

1. A seguito della deliberazione dell'organo competente, ai sensi del precedente articolo 3, la Rettore o il Rettore emana con proprio decreto il bando di selezione.

2. Il bando, oltre agli elementi individuati all'articolo 3 comma 4, indica:

a) i requisiti di partecipazione;

b) le modalità di selezione;

c) le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione;

d) informazioni dettagliate sulle funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale<sup>5</sup>;

e) l'eventuale indicazione della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento del colloquio con le candidate e i candidati;

f) l'eventuale punteggio parziale o complessivo minimo da conseguire ai fini dell'inserimento nella graduatoria finale.

3. Il bando è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Università, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea<sup>6</sup>, oltre che nell'albo ufficiale dell'Università.

4. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di norma pari a sessanta giorni, e in ogni caso non inferiore a venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel sito web istituzionale dell'Università.

#### **Art. 5**

#### **Requisiti di partecipazione**

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni per il conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o

---

<sup>5</sup> articolo 22-bis comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>6</sup> articolo 22-bis comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica<sup>7</sup>.

2. Non possono concorrere alle selezioni di cui al comma 1 e non possono in ogni caso essere destinatari di incarichi post-doc i seguenti soggetti:

a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa nazionale vigente<sup>8</sup>;

b) coloro che siano stati titolari di contratti da ricercatrice o ricercatore a tempo determinato<sup>9</sup>;

c) coloro che siano stati titolari delle posizioni e dei contratti indicati dalla normativa nazionale per una durata complessiva superiore a quella prevista dal successivo articolo 10 comma 4<sup>10</sup>;

d) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con una professoressa o un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con la Rettrice o il Rettore, con la Direttrice generale o il Direttore generale o con una componente o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università<sup>11</sup>.

3. L'esclusione dalla procedura volta al conferimento dell'incarico per la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2, come pure per difetto degli altri requisiti di partecipazione previsti, è disposta in qualsiasi momento con provvedimento della Rettrice o del Rettore, notificato all'interessata o all'interessato.

## **Art. 6**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice della selezione è composta da almeno tre membri effettivi e da un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere<sup>12</sup>, scelti tra professoressa, professori, ricercatrici e ricercatori; almeno due componenti effettivi devono possedere competenze scientifiche riconducibili al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e almeno un componente deve essere inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando medesimo, ove questo sia indicato.

---

<sup>7</sup> articolo 22-*bis* comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>8</sup> articolo 74 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; articolo 22-*bis* comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>9</sup> articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come sostituito dall'articolo 14 comma 6-*decies* del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79; articolo 22-*bis* comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>10</sup> articolo 22-*ter* comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>11</sup> articolo 18 comma 1 lettere *b)* e *c)* della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>12</sup> articolo 57 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.



2. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto della Rettrice o del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato adottata successivamente al termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

3. Possono essere designati a far parte della Commissione giudicatrice anche professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori in servizio presso università estere che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle italiane, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente<sup>13</sup>.

4. Non possono far parte della Commissione giudicatrice:

a) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso o uno stato di convivenza, ai sensi della normativa nazionale vigente<sup>14</sup>, con le candidate o i candidati, nonché con le altre o gli altri componenti della Commissione;

b) coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interesse, ovvero in una situazione in relazione alla quale sussista una causa di astensione obbligatoria, ai sensi della normativa nazionale vigente<sup>15</sup>, con le candidate o i candidati, ovvero con le altre o gli altri componenti della Commissione;

c) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico dell'Università<sup>16</sup>;

d) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che abbiano riportato, nell'anno accademico precedente alla data di adozione del decreto di nomina della Commissione, una valutazione negativa ai sensi della normativa nazionale vigente<sup>17</sup>;

e) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale<sup>18</sup>;

f) le professoresse, i professori, le ricercatrici e i ricercatori che sono collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa nazionale vigente<sup>19</sup>.

5. Ogni componente della Commissione accerta e dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al comma precedente.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

---

<sup>13</sup> articolo 18 comma 1 lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010 n. 240; decreto del Ministero dell'università e della ricerca 10 maggio 2023 n. 456.

<sup>14</sup> legge 20 maggio 2016 n. 76.

<sup>15</sup> articolo 51 comma 1 c.p.c.

<sup>16</sup> articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

<sup>17</sup> articolo 6 comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>18</sup> articolo 35-*bis* comma 1 lettera *a*) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

<sup>19</sup> articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.



7. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per le componenti e i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

8. Le componenti e i componenti della Commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo; alle commissarie e ai commissari esterni all'Università viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione, ai sensi della normativa vigente<sup>20</sup>.

## **Art. 7**

### **Modalità di svolgimento delle procedure di selezione**

1. Le selezioni oggetto del presente regolamento si svolgono mediante valutazione comparativa del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche delle candidate e dei candidati e mediante un colloquio, che può svolgersi anche in una lingua diversa dall'italiano<sup>21</sup>, volto ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con il profilo scientifico-professionale richiesto per l'incarico, nonché ad approfondire le esperienze professionali e formative indicate nel *curriculum*.

2. Le candidate e i candidati sono valutati comparativamente tenendo conto della *Policy OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of researchers)* adottata dall'Università nell'ambito della *HRS4R-Human Resources Strategy for Researchers* per la valorizzazione dell'ambiente di lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori; le selezioni si svolgono inoltre nel rispetto dei principi di *CoARA- Coalition for Advancing Research Assessment*, sottoscritti dall'Università e che prevedono la valutazione della ricerca basata, primariamente, su criteri qualitativi (*peer review*).

3. La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di n. 100 (cento) punti, da ripartire tra i seguenti elementi di valutazione in conformità a quanto previsto nel bando della selezione:

- a) *curriculum*, titoli e pubblicazioni scientifiche;
- b) colloquio.

4. La Commissione giudicatrice, in sede di prima riunione, designa al proprio interno la presidente o il presidente e la segretaria o il segretario e, prima di avere accesso all'elenco delle candidate e dei candidati e alla documentazione prodotta, predetermina i criteri specifici per la valutazione del *curriculum*, dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e del colloquio; i criteri adottati sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Università.

5. La Commissione, alla luce dei criteri di cui al comma precedente, procede, in relazione a ciascuna candidata e a ciascun candidato, all'attribuzione del punteggio attinente alla valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; tali

---

<sup>20</sup> decreto del Rettore n. 583 del 3 novembre 2025 ('Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento e del trattamento economico degli incarichi di missione e di trasferta').

<sup>21</sup> articolo 22-*bis* comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



punteggi sono resi noti alle concorrenti e ai concorrenti prima dello svolgimento del colloquio, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università.

6. La convocazione delle candidate e dei candidati al colloquio è effettuata con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per lo svolgimento del colloquio stesso, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università; il colloquio può svolgersi in modalità telematica, ove previsto dal bando.

7. All'esito del colloquio la Commissione procede con l'attribuzione del punteggio relativo a tale elemento di valutazione.

8. La Commissione predispone, sulla base dei punteggi assegnati ai sensi dei commi 5 e 7, la graduatoria di merito e individua la concorrente vincitrice o il concorrente vincitore della selezione.

9. Il bando di selezione può prevedere il conseguimento di un punteggio parziale o complessivo minimo quale condizione per l'inserimento dell'interessata o dell'interessato nella graduatoria di cui al comma precedente.

10. In caso di parità di punteggio finale la preferenza è assegnata in conformità ai criteri individuati dalla normativa nazionale vigente<sup>22</sup>.

## **Art. 8**

### **Termine di conclusione del procedimento e approvazione degli atti della selezione**

1. La Commissione giudicatrice conclude i propri lavori, con la predisposizione della graduatoria di merito e l'individuazione della candidata vincitrice o del candidato vincitore, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all'albo ufficiale dell'Università; sono fatte salve particolari ragioni di urgenza, indicate nel decreto di nomina, che impongono la conclusione delle operazioni selettive entro un termine minore.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla Rettore o dal Rettore per un ulteriore mese a causa di comprovati ed eccezionali motivi, rappresentati dalla presidente o dal presidente della Commissione.

3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2, la Rettore o il Rettore provvede alla sostituzione della Commissione, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4. La Rettore o il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti della selezione entro trenta giorni dalla consegna degli stessi e approva la graduatoria finale; il decreto è pubblicato nell'albo ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Università.

5. La graduatoria ha validità di un anno, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente; la stessa può essere utilizzata:

---

<sup>22</sup> articolo 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.



- a) in caso di rinuncia espressa all'incarico della candidata vincitrice o del candidato vincitore;
- b) in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della candidata vincitrice o del candidato vincitore o di mancata presa di servizio entro il termine comunicato dall'Università;
- c) in caso di accertata carenza, in capo alla candidata vincitrice o al candidato vincitore, dei requisiti dichiarati;
- d) per il conferimento di ulteriori incarichi, aventi identico profilo scientifico-professionale, ove vi sia una proposta in tal senso formulata dal Consiglio del Dipartimento interessato e l'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il termine di validità della graduatoria.

### **TITOLO III**

#### **REGIME GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO**

#### **Art. 9**

##### **Stipula del contratto**

1. Gli incarichi post-doc sono conferiti mediante stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.
2. Il contratto è sottoscritto entro i trenta giorni successivi al ricevimento da parte della candidata interessata o del candidato interessato della comunicazione di assunzione; la mancata stipula nei termini da parte dell'interessata o dell'interessato è considerata rinuncia al contratto.
3. L'Università può valutare eventuali richieste motivate di differimento della data di presa di servizio, purché compatibile con l'attività da realizzare.
4. Il contratto è sottoscritto, per l'Università, dalla Rettore o dal Rettore, ovvero da soggetto da questi delegato.
5. Il contratto indica:
  - a) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
  - b) il Dipartimento di afferenza e la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
  - c) il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di inquadramento;
  - d) il programma o progetto di ricerca e le attività oggetto dell'incarico, con specifico riferimento alle attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione;
  - e) la responsabile o il responsabile scientifico;
  - f) i diritti e i doveri della titolare o del titolare dell'incarico;
  - g) il trattamento economico e previdenziale spettante;
  - h) l'obbligo della titolare o del titolare dell'incarico di depositare presso il Dipartimento di afferenza, con cadenza semestrale nel caso di incarico di durata

annuale e con cadenza annuale nel caso di incarico di durata pluriennale, il risultato dell'attività svolta a mezzo di apposita relazione, la cui mancata predisposizione, da parte dell'interessata o dell'interessato, ovvero mancata approvazione, da parte della responsabile o del responsabile scientifico, può costituire causa di risoluzione del contratto;

i) eventuali clausole risolutive espresse in favore dell'Università, ivi compresa quella di cui alla precedente lettera h);

j) le cause di recesso dal contratto e i termini di preavviso da osservare, ai sensi del successivo articolo 12;

k) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta e agli obblighi di riservatezza;

l) l'impegno della titolare o del titolare dell'incarico al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento<sup>23</sup> e nel Codice etico dell'Università<sup>24</sup>.

6. L'incarico post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università e non può essere computato ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale per il superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche<sup>25</sup>.

## **Art. 10**

### **Durata**

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni<sup>26</sup>.

2. La durata complessiva degli incarichi post-doc assegnati al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi<sup>27</sup>.

3. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)<sup>28</sup>.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati quale titolare di contratti di ricerca<sup>29</sup>, di incarichi post-doc<sup>30</sup>, di incarichi di ricerca<sup>31</sup> e di contratti da ricercatrice o ricercatore a

---

<sup>23</sup> decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ('Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici') e decreto del Rettore n. 317 del 4 agosto 2015 ('Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Macerata').

<sup>24</sup> decreto del Rettore n. 254 del 7 maggio 2012.

<sup>25</sup> articolo 22-*bis* comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

<sup>26</sup> articolo 22-*bis* comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>27</sup> articolo 22-*bis* comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>28</sup> articolo 22-*bis* comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>29</sup> articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>30</sup> articolo 22-*bis* della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>31</sup> articolo 22-*ter* della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

tempo determinato<sup>32</sup>, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca<sup>33</sup> e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi<sup>34</sup>.

5. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2 e della durata complessiva di cui al comma 4 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente<sup>35</sup>.

6. La proroga dell'incarico è deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato su proposta della responsabile o del responsabile scientifico, indicando la copertura economica e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il relativo costo, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione.

## **Art. 11**

### **Rapporto di lavoro**

1. L'incarico post-doc ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, effettuate d'intesa e con il coordinamento della responsabile o del responsabile scientifico, che organizza la presenza in sede della titolare o del titolare dell'incarico.

2. L'attività di collaborazione alla didattica può comprendere attività integrative e accessorie di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento anche ufficiali (quali, a titolo esemplificativo, collaborazione ai seminari e alle esercitazioni extra-curricolari, tutoraggio di tirocinio, *stage*, partecipazione alle attività di verifica della preparazione iniziale degli studenti, supporto e servizio agli studenti, assistenza in laboratorio e altre attività formative complementari); l'eventuale conferimento di incarichi di insegnamento in corsi e insegnamenti ufficiali rimane disciplinato dalle disposizioni della normativa nazionale in materia<sup>36</sup>.

3. L'attività di terza missione comprende le attività di valorizzazione e diffusione sociale, culturale ed economica della conoscenza, coerenti con il progetto di ricerca e con le iniziative del Dipartimento di afferenza, promosse anche attraverso processi di innovazione della ricerca.

4. Ogni sei mesi, nell'ipotesi di incarico di durata annuale, ovvero ogni anno, nell'ipotesi di incarico di durata pluriennale, la titolare o il titolare dell'incarico presenta alla Direttrice o al Direttore del Dipartimento di riferimento una relazione sull'attività svolta

---

<sup>32</sup> articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>33</sup> articolo 74 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

<sup>34</sup> articolo 22-*ter* comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>35</sup> articolo 22-*bis* comma 2 e articolo 22-*ter* comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>36</sup> articolo 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



e sui risultati conseguiti, volta a consentire la verifica del corretto espletamento dell'incarico.

5. La relazione di cui al comma precedente è sottoposta alla valutazione e al giudizio della responsabile o del responsabile scientifico.

6. La mancata consegna della relazione o il giudizio negativo sui contenuti della stessa da parte della responsabile o del responsabile scientifico può determinare la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 12 comma 5.

7. Alla titolare o al titolare dell'incarico post-doc è riconosciuto il trattamento stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità<sup>37</sup>, nonché per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità<sup>38</sup>.

8. Si applicano nei confronti della titolare o del titolare dell'incarico post-doc le previsioni della vigente normativa nazionale in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità dei pubblici dipendenti<sup>39</sup>.

9. La titolare o il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari e alle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro predisposte dall'Università in adempimento di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente<sup>40</sup>.

10. Il procedimento disciplinare a carico della titolare o del titolare dell'incarico post-doc è regolato da quanto previsto dalla vigente normativa nazionale per i lavoratori dipendenti<sup>41</sup>; il procedimento e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Rettore o del Rettore.

## **Art. 12**

### **Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro delle titolari o dei titolari di incarichi post-doc ha luogo a seguito del verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) scadenza del termine finale del contratto;
- b) recesso di una delle parti, ai sensi dei successivi commi 2 e 3;
- c) annullamento della procedura di reclutamento che costituisce presupposto del contratto stipulato;
- d) ogni causa di risoluzione del contratto prevista dalla normativa nazionale vigente<sup>42</sup> e dal presente regolamento;

---

<sup>37</sup> decreto legislativo 6 marzo 2001 n. 151.

<sup>38</sup> legge 5 febbraio 1992 n. 104.

<sup>39</sup> articoli 37, 40 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

<sup>40</sup> decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

<sup>41</sup> articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).

<sup>42</sup> articoli 1453 e seguenti c.c.



e) decadenza dal rapporto di impiego pubblico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente<sup>43</sup>.

2. La titolare o il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto, dando un preavviso pari ad almeno trenta giorni; in caso di mancato preavviso o di preavviso comunicato non osservando il termine di cui al periodo precedente l'Università, fatta salva la ricorrenza di giustificati motivi, trattiene o recupera l'importo corrispondente al trattamento economico relativo al periodo di preavviso non dato.

3. L'Università può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi della vigente normativa nazionale<sup>44</sup>, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

4. Con decreto della Rettrice o del Rettore, adottato su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, è disposta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) ingiustificato mancato inizio o ritardo nell'avvio dell'attività;
- b) ingiustificata interruzione dell'attività;
- c) violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità di cui al successivo articolo 13;
- d) gravi e reiterate inadempienze nello svolgimento dell'incarico, segnalate dalla responsabile o dal responsabile scientifico;
- e) violazione degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel Codice etico dell'Università.

5. Nel caso di mancata presentazione o di giudizio negativo sulla relazione di cui all'articolo 11 commi 4, 5 e 6 il Consiglio del Dipartimento valuta la sussistenza dei presupposti per formulare la proposta di decadenza dall'incarico, secondo la procedura di cui al comma 4.

### **Art. 13**

#### **Incompatibilità e incarichi ulteriori**

1. L'incarico post-doc è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la dipendente o il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni<sup>45</sup>.

2. L'incarico post-doc è inoltre incompatibile con:

- a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare

---

<sup>43</sup> articoli 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

<sup>44</sup> articolo 2119 c.c.

<sup>45</sup> articolo 22-bis comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.



attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)<sup>46</sup>;

b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca o di altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca<sup>47</sup>;

c) la titolarità di assegni di ricerca<sup>48</sup>, di contratti di ricerca<sup>49</sup>, di incarichi di ricerca<sup>50</sup>, di altri incarichi post-doc<sup>51</sup> e di contratti da ricercatrice o ricercatore a tempo determinato<sup>52</sup>.

3. Alle titolari e ai titolari di incarico post-doc è consentito, previa autorizzazione della Rettore o del Rettore acquisito il nulla osta della responsabile o del responsabile scientifico, lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

## **Art. 14**

### **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico spettante alle titolari e ai titolari di incarico post-doc è determinato dall'Università nel rispetto dell'importo minimo, stabilito ai sensi della normativa nazionale<sup>53</sup>.

2. Nelle ipotesi di incarico finanziato con risorse interne dell'Università, il trattamento economico corrisposto alla titolare o al titolare dell'incarico è pari al trattamento economico minimo di cui al comma precedente; nelle ipotesi di incarico finanziato con risorse esterne può essere previsto un trattamento economico di importo superiore, in base alla disponibilità del finanziamento ricevuto, all'impegno richiesto e alla complessità dell'incarico da svolgere.

3. Il trattamento economico spettante alla titolare o al titolare dell'incarico è erogato in rate mensili di pari importo<sup>54</sup>.

4. Agli incarichi post-doc oggetto del presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni della normativa nazionale in materia fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa previste per il lavoro subordinato a tempo determinato.

---

<sup>46</sup> articolo 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>47</sup> articolo 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>48</sup> articolo 22-bis comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>49</sup> articoli 22 e 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>50</sup> articoli 22-ter e 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>51</sup> articoli 22-bis e 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>52</sup> articoli 24 e 22-ter comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

<sup>53</sup> articolo 22-bis comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240; l'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 592 del 6 agosto 2025 ha stabilito che il trattamento economico per gli incarichi post-doc non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante.

<sup>54</sup> articolo 1 comma 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 592 del 6 agosto 2025.



5. L'Università provvede in favore delle titolari e dei titolari degli incarichi post-doc alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile.

### **Art. 15**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni della normativa nazionale in materia.